



SDS OnDemand®

sistema distribuzione schede



Le norme di riferimento



Le norme di riferimento

- Normativa sui prodotti fitosanitari - D.lgs. 194/95 - **209 pagine**
- Normativa sui prodotti fitosanitari - DPR 290/2001 - **49 pagine**
- Circolare Ministero della Salute su preparati pericolosi - 7 gennaio 2004 - **8 pagine**
- Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. 82/2005 - **63 pagine**
- Regolamento REACH 1907/2006/CE e s.m. ed i. (Reg 2015/830/UE) - **505 pagine**
- Regolamento CLP 1272/2008/CE e s.m. ed i. - **1.355 pagine**
- Testo unico sulla sicurezza del lavoro D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - **925 pagine**
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 - Utilizzo sostenibile - **21 pagine**
- Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile - **47 pagine**
- Circolare Ministero della Salute sull'utilizzo dei prodotti DPD - 08 Maggio 2017 - **4 pagine**

Le norme di riferimento

- Normativa sui prodotti fitosanitari - D.lgs. 194/95 - **209 pagine**
- Normativa sui prodotti fitosanitari - DPR 290/2001 - **49 pagine**
- Circolare Ministero della Salute su preparati pericolosi - 7 gennaio 2004 - **8 pagine**
- Codice del Consumo - **3.186 pagine**
- Regolamento REACH - **3.186 pagine**
- Regolamento CLP 1272/2008/CE e s.m. ed i. - **3.186 pagine**
- Testo unico sulla sicurezza del lavoro D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - **925 pagine**
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 - Utilizzo sostenibile - **21 pagine**
- Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile - **47 pagine**
- Circolare Ministero della Salute sull'utilizzo dei prodotti DPD - 08 Maggio 2017 - **4 pagine**

3.186 pagine

- Norm
- Norm
- Circo
- Codic
- Regol
- Regol
- Testo
- Decre
- Decre
- Circo




e

gine

l pagine



Distilliamo le norme...



Circolare del Ministero della Salute 7 gennaio 2004

Chiunque metta a disposizione dell'utilizzatore professionale un prodotto fitosanitario pericoloso senza fornire la SDS, su supporto cartaceo **o su supporto informatico, nel caso in cui il destinatario disponga di una modalità di ricevimento informatico**, è sanzionato pecuniariamente con procedimento amministrativo.

Non è considerata messa a disposizione dell'utilizzatore professionale una scheda di sicurezza contenuta nel sito internet dell'azienda fornitrice.

La consegna della SDS all'utilizzatore professionale sia che avvenga su carta che in via informatica, deve sempre avere un **riscontro dell'avvenuto ricevimento e consegna**. Pertanto il RIMPP deve avere la garanzia di avere fornito, alla prima fornitura, ad ogni modifica, ad ogni aggiornamento ed in maniera chiara, la relativa SDS all'utilizzatore professionale.

Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. 82/2005

Articolo 3 - Diritto all'uso delle tecnologie

In vigore dal 25 gennaio 2011

- I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni** con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice.

Articolo 20 - Documento informatico

In vigore dal 25 gennaio 2011

- Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge**, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

Regolamento REACH 1907/2006/CE e s.m. ed i.

Articolo 31

Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

- I. Il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza** compilata a norma dell'all. II:
8. Una scheda di dati di sicurezza è fornita **gratuitamente su carta o in forma elettronica** entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.
9. I fornitori **aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente** nelle seguenti circostanze:
- a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
 - b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
 - c) allorché è stata imposta una restrizione.
- La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come «Re visione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei **dodici mesi precedenti**.

Regolamento REACH 1907/2006/CE e s.m. ed i.

Articolo 32

Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza

1. Il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, che **non è tenuto a fornire una scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31** comunica al destinatario (...omissis...) ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi, incluse le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate gratuitamente **su carta o in forma elettronica** al più tardi **al momento della prima consegna** di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, dopo il 1° giugno 2007.

Regolamento REACH 1907/2006/CE e s.m. ed i.

Articolo 35

Accesso dei lavoratori alle informazioni

I **datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32** in relazione alle sostanze o alle miscele che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.

Articolo 36

Obbligo di conservare le informazioni

Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di **almeno dieci anni** dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o la miscela.

Regolamento CLP 1272/2008/CE e s.m. ed i.

I due strumenti previsti dal Regolamento CLP per comunicare i pericoli delle sostanze e delle miscele sono le etichette e le schede di dati di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Dei due l'etichetta è il solo strumento per la comunicazione ai consumatori, ma può anche servire a segnalare ai lavoratori le informazioni più ampie sulle sostanze o le miscele fornite nelle schede di dati di sicurezza.

**ETICHETTE E SDS DEVONO QUINDI RIPORTARE
LE STESSA INFORMAZIONI DI SICUREZZA**



#02103798

Testo unico sulla sicurezza del lavoro D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (DVR) ai sensi D.Lgs. 81 TITOLO IX capo Primo

Per la valutazione del rischio chimico si deve partire dall'analisi delle schede di sicurezza che devono pertanto essere **SEMPRE DISPONIBILI IN AZIENDA:**

- costantemente aggiornate
- in lingua Italiana;
- conformi al Regolamento n. 830/2015. (che ha modificato REACH)
- devono riportare UNICAMENTE la classificazione CLP

Nell'ultimo biennio, sono stati pubblicati anche alcuni importanti decreti che hanno ricadute significative anche sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura.

In particolare il Dlgs 30/11/12 impone l'**obbligo di redazione del Documento di valutazione dei rischi a tutte le aziende anche con meno di 10 lavoratori**, sostituendo la precedente possibilità di autocertificazione.

Quindi anche l'imprenditore agricolo che si avvale dell'opera di lavoratori stagionali ed occasionali.

Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 - Utilizzo sostenibile

Art 10 - comma 2

A decorrere dal 26 novembre 2015:

- A. il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione;
- B. le prescrizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.

Art 10 - comma 3

All'atto della vendita **di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.**

Decreto 22 gennaio 2014

Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile

A.1.14 - Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari.

A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita.

Il distributore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.

Circolare Ministero della Salute sull'utilizzo dei prodotti DPD - 08 Maggio 2017

DISTRIBUTORI

Distributori/rivenditori che detengono presso i propri punti vendita e depositi prodotti non imballati ed etichettati in conformità al regolamento CLP, dal 1° giugno 2017 non potranno più venderli, o metterli a disposizione di terzi neanche a titolo gratuito.

Il distributore dovrà inoltre **collaborare alla diffusione di schede di sicurezza aggiornate agli utilizzatori.**

UTILIZZATORI

Nel caso di controlli da parte delle autorità competenti sarà sufficiente da parte dell'agricoltore la dimostrazione dell'acquisto delle proprie giacenze anteriormente al 31 maggio 2017 (... *omissis*...) **e la disponibilità di etichetta e scheda di sicurezza aggiornate.**

L'essenza...

SI A SDS FORNITA SU SUPPORTO INFORMATICO
NO A SDS SUL SITO DELL'AZIENDA (PRODUTTORE O DISTRIBUTORE)
SERVE RISCONTRO DI AVVENUTO RICEVIMENTO
CONTESTUALITA' FORNITURA PREPARATO/MISCELA E SDS
DOCUMENTI SEMPRE TEMPESTIVAMENTE AGGIORNATI
OBBLIGO AGGIORNAMENTO 12 MESI DOPO ULTIMO ACQUISTO
SDS DISPONIBILE PER 10 ANNI DA PRODUTTORE
SDS ANCHE PER PREPARATI NON PERICOLOSI (articolo 32)
OBBLIGO FORNITURA SDS A DIPENDENTI
SDS ED ETICHETTE CLP SEMPRE PRESENTI IN AZIENDA AGRICOLA
OBBLIGO DI FORNITURA INFORMAZIONI SICUREZZA A NON PROFESSIONALI
"DVR" ANCHE IN AZIENDE CON MENO DI 10 DIPENDENTI
FORNITURA DELLA NUOVA ETICHETTA CLP AD AGRICOLTORI CON DPD



SDS OnDemand®

sistema distribuzione schede

Filosofia di funzionamento



Tieni sotto controllo **schede di sicurezza, etichette e comunicazioni obbligatorie** dei mezzi tecnici in **agricoltura** in modo *facile, accessibile e veloce!*

Un network di eccellenze

SDS OnDemand è realizzato integrando numerose competenze specialistiche:

**Competenza e strategia per il mondo
agrofarmaci e fertilizzanti:**



FEDERCHIMICA

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci



FEDERCHIMICA

ASSOFERTILIZZANTI


Associazione nazionale produttori di fertilizzanti

Fornitore software PEC:



Living the experience.

**Società informatica delle camere
di commercio:**



IC

InfoCamere

Consulenza legale specifica per il settore:

Studio Landi

L'innovazione digitale in agricoltura:

IMAGE LINE®
INTERNET • COMUNICAZIONE • AGRICOLTURA

SDS OnDemand®



www.sdsondemand.it

Oggi, con SDS OnDemand®...



36 produttori - RIMPP

forniscono le Schede di Sicurezza e altri Documenti Obbligatori per i preparati pericolosi



3.169 prodotti

per l'agricoltura




5.333 documenti

legali e obbligatori per preparati pericolosi



12.474 distributori

usufruiscono gratuitamente del servizio grazie alle aziende produttrici di mezzi tecnici



Le aziende fornitrici

Adama Italia
Agrimix
Agrowin Biosciences
Arysta Lifescience
BASF Italia
Bayer CropScience
Belchim Crop Protection Italia
CBC (Europe) :: Divisione Biogard
Certis Europe
Chemia
Chemia :: brand Nutriland
Cheminova Agro Italia

Compo Expert Italia
Dow AgroSciences Italia
Euro TSA
EuroChem Agro
Gowan Italia
Green Trade Fertilizzanti
Haifa Italia
Kollant
Kollant :: brand VerdeVivo
Koppert Italia
L.E.A.
Monsanto Agricoltura Italia

Nufarm Italia
Organazoto Fertilizzanti
Panfertil
Sapac Agro Italia
SBM Life Science :: Bayer Garden
Scam
Siapa
Sipcam Italia
Sumitomo Chemical Italia
Syngenta Italia
UPL Italia
Xeda Italia

In fase avanzata di trattativa altre 12 aziende

Tutti

 Agrofarmaci

 Combinati

 Fertilizzanti

 Ausiliari

 Altri



ADAMA

agrimix



 Arysta
LifeScience



Science For A Better Life

 BELCHIM
-Crop Protection-

 BIOGARD®
biological First.

CERTIS



FMC






AZIENDA PRODUTTRICE	% DISTRIBUTORI RAGGIUNTI DA SDS ON DEMND
Adama Italia	100%
Agrimix	100%
Agrowin	98%
Arysta Lifescience	89%
Basf Italia	100%
CBC (Europe) :: Divisione Biogard	98%
Certis Europe	100%
Chemia	96%
Chemia :: brand Nutriland	96%
Cheminova Agro Italia	99%
Compo Expert Italia	99%
Dow AgroSciences Italia	98%
Euro TSA	96%
EuroChem Agro	99%
Gowan Italia	99%
Green Trade Fertilizzanti	99%
Haifa Italia	99%
Kollant	96%
Kollant brand Verde Vivo	95%
L.E.A.	100%
Monsanto	98%
Nufarm Italia	97%
Organazoto Fertilizzanti	99%
Panfertil	100%
Sapex Agro Italia	100%
SBM Life Science: Bayer Garden	97%
Scam	98%
Siapa	98%
Sipcam Italia	99%
Sumitomo Chemical Italia	98%
Syngenta	100%
UPL Italia	99%
Xeda Italia	100%

media
98%

Le ritardatarie... più richieste!





SDS OnDemand®

sistema distribuzione schede

PEC + WEB APPLICATION

PEC

Valore legale ma... impossibile da usare a questo fine!!!

WEB APPLICATION

Semplice, multiplatforma, multiperiferica, impiegabile da tutti ma...
privo di valore legale (no riscontro avvenuta consegna).





I punti di forza di **SDS OnDemand**

- aggiornamento costante e tempestivo
- semplicità d'uso (facile, multiplatforma, multiutente)
- garanzia legale (PEC tracciate)
- clima di collaborazione (assieme)
- clima di fiducia (massima trasparenza)
- delega dell'operatività a staff specializzato
- compartecipazione a rendere sempre più semplice il sistema
- relazione crescente e consolidata con i distributori
- servizio perfettamente percepito dai distributori (fiducia)

Collaborare



TRECCANI, LA CULTURA ITALIANA

collaborare

Neologismi

Lavorare all'interno di organizzazioni aziendali strutturate o di associazioni temporanee di competenze diverse, basandosi sul modello della **partecipazione**, della **collaborazione** e delle **relazioni di rete**, e non sulla gerarchia...


Parola d'autore, adoperata da Nicola Palmarini nel saggio *Lavorare o collaborare? Networking sociale e modelli organizzativi del futuro* (Egea, 2012).

**SDS OnDemand...
nuovo di nuovo?**



Le persone usano nuovi servizi per realizzare un compito o raggiungere un obiettivo.
Questo concetto è noto in letteratura con il nome di:

Job-To-Be-Done.



Un esempio famoso è quello di Theodore Levitt

Le persone usano nuovi servizi per realizzare un compito o raggiungere un obiettivo.
Questo concetto è noto in letteratura con il nome di:

Job-To-Be-Done.

“Le persone non vogliono un trapano con una punta del migliore acciaio con diametro di quattro millimetri... vogliono un buco da quattro millimetri nel muro”.



I **“Jobs-To-Be-Done”** nelle gestione delle “Schede di sicurezza”, delle “Etichette” e delle “Comunicazioni obbligatorie” per i mezzi tecnici in agricoltura:

- fornitura gratuita ✓
- aggiornamento tempestivo ✓
- messa a disposizione su carta o in forma elettronica ✓
- riscontro di avvenuto ricevimento ✓
- coinvolgimento di tutti gli attori della catena di approvvigionamento ✗

Utilizzatori finali (professionali e non professionali)



Dal PAN

I risultati raggiunti sono confermati anche dai rapporti pubblicati periodicamente dall'EFSA in merito alla presenza di residui di prodotti fitosanitari presenti nelle derrate alimentari. Nel 2013 il rapporto dell'EFSA evidenzia che l'Italia ha registrato il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 %), inferiori di cinque volte a quelli della media europea (1,5% di irregolarità) e di 26 volte nei confronti di quelli extracomunitari (7,9%).



La vera consegna tracciata



1 - PEC “impossibile” per agricoltori

Pec: esonero per produttori agricoli non iscritti nel Registro delle imprese

Publicato il 22 aprile 2013 alle 7:33.



Si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 19.4.2013, ha risposto al quesito posto dalla Confederazione in ordine all'obbligo per i produttori agricoli esenti dall'iscrizione nel Registro delle imprese di dotarsi della PEC.

Al riguardo il Ministero segnala che ove il produttore, utilizzando la facoltà concessa dalla legge, non è iscritto al Registro Imprese, non è neanche soggetto all'obbligo di dotarsi di una PEC. Laddove invece il produttore abbia provveduto, volontariamente, all'iscrizione nel Registro, si ritiene debba considerarsi assoggettato all'obbligo di cui all'art. 5 L. 221/2012.

Obbligo iscrizione CCIAA e PEC

l'esperto risponde ^

Se il volume d'affari della Sua azienda agricola è inferiore a settemila euro si trova in regime di "esonero" dagli adempimenti IVA e pertanto esonerato dall'obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio competente.

Per quanto riguarda la pec, entro il 30 giugno 2013 tutte le imprese **iscritte** alla Camera di Commercio dovranno essere in possesso di una propria casella di posta elettronica certificata il cui indirizzo dovrà essere comunicato al Registro Imprese competente.

provvede
considerarsi assoggettato alla

2 - riscontro di avvenuto ricevimento

**“Il riscontro di
avvenuto ricevimento
è un atto privato
(accordo tra le parti)”**



3 - contestualità documenti/preparati miscela



4 - tempestivo aggiornamento



- # 5 - alcuni principi costituzionali...
- ragionevolezza
 - coerenza logica
 - limiti della capacità



PRODUTTORI (RIMPP) ==> DISTRIBUTORI

DISTRIBUTORI ==> UTENTI FINALI

Messa a disposizione della documentazione aggiornata



SDS OnDemand®
sistema distribuzione schede



SDS OnDemand®
sistema distribuzione schede

Riscontro avvenuto ricevimento




SDS OnDemand®
sistema distribuzione schede

**Dichiarazione
di accettazione**

Mario Rossi

*è regolarmente iscritto all'Associazione al n° _____
ha copertura assicurativa professionale:
ha assolto all'obbligo di aggiornamento professionale annuale:
ha certificazione professionale n° _____ rilasciata da _____*

Roma, li _____

*Il Presidente Nazionale
Roberto Falcone*

00165 Roma - Via Sergio I, 32 scala A - Tel. 06 6371274 - fax 06 39638983
e-mail: info@iltributarista.it - web: www.iltributarista.it - C.F. 97136390586 - P.Iva 05364610000

- Dati del Distributore
- Nome, cognome, PIVA/CF ed e-mail dell'Utilizzatore finale... con numero e scadenza del proprio certificato di abilitazione all'acquisto e uso (ex patentino) - per gestione di scadenziario dei professionali
- Accettazione della fornitura SDS e altri documenti attraverso il sistema SDS OnDemand
- Impegno a comunicare nuova mail direttamente sul servizio SDS OnDemand (relazione PIVA/CF con almeno una mail operativa);
- Luogo
- Data
- Firma



I dati per ogni cliente

UTILIZZATORE PROFESSIONALE

- Cognome e nome
- CF
- indirizzo e-mail (e cellulare...)
- Numero e scadenza certificato abilitazione all'acquisto e uso (***agricoltore o giardiniere***)
- Numero e scadenza certificato autorizzazione alla vendita (***altro distributore***)
- Dati azienda (compresa PIVA ed e-mail aziendale)

UTILIZZATORE NON PROFESSIONALE

- Cognome e nome
- CF
- indirizzo e-mail (e cellulare...)

Vantaggi pratici



- Le Dichiarazioni vanno raccolte una sola volta per ogni Utilizzatore finale
- L'aggiornamento dei dati anagrafici è a carico dell'Utilizzatore finale
- E' garantito il tempestivo aggiornamento con mail periodica (riassuntiva) e l'accesso avviene già al momento della prima fornitura
- Circolano solo i documenti aggiornati (ultima SDS, ultima etichetta, tutte le comunicazioni obbligatorie)
- L'aggiornamento dipende realmente dai RIMPP, unici legalmente responsabili (i Distributori si limitano a raccogliere le Dichiarazioni di accettazione)
- Tutto è sempre disponibile on line e su qualsiasi piattaforma (PC, tablet, smartphone)
- SDS OnDemand gestisce la fornitura di queste informazioni a tutti i clienti: utilizzatori professionali, utilizzatori non professionali e altri distributori.
- Clima di trasparenza/fiducia tra tutti gli attori della catena di approvvigionamento (compresi i controllori)



Vantaggi

**Gratuito per i primi
50 Utilizzatori
di ogni Distributore**

**12.474 x 50 =
623.700
licenze gratuite**



SDS OnDemand®

sistema distribuzione schede

Come funziona





DIMOSTRATIVA

VIA GALLO MARCUCCI 24
48018 FAENZA RA
P.IVA 01070780398
Ruolo: **Distributore**
Abilitazioni: qualificato (vende)

CAMBIA AZIENDA/RUOLO >

Fornitori e prodotti -

I tuoi fornitori/prodotti

Richiedi fornitore

Contatta i tuoi fornitori

Operatori New +

Clienti New +

Impostazioni +

Video +

I tuoi fornitori/prodotti

Ricerca prodotti

nome / num. reg.



AGROFARMACI 1.833 COMBINATI 4 FERTILIZZANTI 1.165 AUSILIARI 4 ALTRI PRODOTTI 163

Fornitore

Adama Italia	115
Agrimix	44
Agrowin Biosciences	67
Arysta Lifescience	96
BASF Italia	77
Bayer CropScience	88
Belchim Crop Protection Italia	68
CBC (Europe) :: Divisione Biogard	38
Certis Europe	40

DIMOSTRATIVA

VIA GALLO MARCUCCI 24
48018 FAENZA RA
P.IVA 01070780398
Ruolo: **Distributore**
Abilitazioni: qualificato (vende)

CAMBIA AZIENDA/RUOLO >

Fornitori e prodotti -

I tuoi fornitori/prodotti

Richiedi fornitore

Contatta i tuoi fornitori

Operatori **New** +

Clients **New** +

Impostazioni +

Video +

Elenco dei documenti nuovi e/o aggiornati di «Adama Italia»

Controlla i download effettuati sui prodotti di tuo interesse per valutare se sei aggiornato

AGROFARMACI 115

Prodotto Num. e data di registrazione	Scheda di sicurezza	Etichetta	Comunicazioni obbligatorie
AFALON DS Reg. n. 6674 del 24/04/1986	S.D.S. 11/12/2014	ETICHETTA	COM.OBB. 29/03/2017
ANTARKTIS Reg. n. 14093 del 10/11/2014	S.D.S. 29/01/2015	ETICHETTA	
ANTIGRAM GOLD Reg. n. 13455 del 02/10/2006	S.D.S. 19/07/2017	ETICHETTA	COM.OBB. 08/11/2013
APOLLO SC Reg. n. 7541 del 06/10/1988	S.D.S. 30/07/2017	ETICHETTA	COM.OBB. 27/07/2016 COM.OBB. 20/03/2015
ASPID Reg. n. 10478 del 19/04/2000	S.D.S. 13/01/2015	ETICHETTA	COM.OBB. 02/05/2016 COM.OBB. 22/05/2014
BANJO Reg. n. 13905 del 09/12/2010	S.D.S. 28/06/2017	ETICHETTA	COM.OBB. 21/03/2016
BAYTEROID 25 EC Reg. n. 13820 del 25/05/2012	S.D.S. 14/08/2014	ETICHETTA	COM.OBB. 20/05/2016 COM.OBB. 13/01/2015

DIMOSTRATIVA

VIA GALLO MARCUCCI 24
48018 FAENZA RA
P.IVA 01070780398
Ruolo: **Distributore**
Abilitazioni: qualificato (vende)

CAMBIA AZIENDA/RUOLO >

 Fornitori e prodotti +

 Operatori New +

 Clienti New -

I tuoi clienti

Nuovo cliente

 Impostazioni +

 Video +

I tuoi clienti

Puoi inserire ancora 46 clienti (P.IVA o CF).

Inseriti 4/50 clienti.

Per inserire un numero maggiore di clienti contattaci: Rita Garizzone info@sdsdemand.it, tel. 0546 060065
(per informazioni sul servizio: Alessia Monti sdsdemand@imageline.it, tel. 0546 060080).

Ricerca clienti

Denominazione / P.IVA CF / Codice Cliente / EMail / Cognome



ati 4 risultati.

Denominazione mail azienda	P.IVA CF	Codice cliente	Persona mail	Tipologia	Modifica	Attivato	Dichiarazione	Firmato	Operatore
DIMOSTRATIVA CLIENTE RIVENDITA alessia.monti@imageline.it	DMSRVN00X00Y000Z DMSRVN00X00Y000Z	XFASE2	TURRICCHIA SARA sara.turricchia@imageline.it	distr.		06/09/2017			Turricchia Sara



AZIENDA AGRICOLA
VALMORI

VIA DELLA FRUTTA
48018 FAENZA RA
P.IVA VLMIVN00X00Y000Z
Ruolo: **Utilizzatore**
Abititazioni: non vende, da
sottoscrizione

CAMBIA AZIENDA/RUOLO >

Fornitori e prodotti -

I tuoi fornitori/prodotti

Contatta i tuoi fornitori

Ultimi aggiornamenti

Impostazioni +

Video +

Ultimi aggiornamenti

Elenco aggiornamenti dal 07/09/2017.

AGROFARMACI 201 FERTILIZZANTI 74 ALTRI PRODOTTI 12

Fornitore	Prodotto Num. e data di registrazione	Scheda di sicurezza	Etichetta
Adama Italia	CENTURIO Reg. n. 15093 del 14/12/2011		ETICHETTA
Adama Italia	FEINZIN 70 DF Reg. n. 14058 del 17/01/2012	S.D.S. 24/09/2017	
Adama Italia	LENNIS Reg. n. 16051 del 25/03/2014	S.D.S. 01/08/2017	
Adama Italia	MOMENTUM Reg. n. 15235 del 12/09/2014		ETICHETTA
Adama Italia	MOMENTUM F Reg. n. 15234 del 12/06/2014		ETICHETTA

I TUOI FORNITORI/PRODOTTI
PRODOTTI CON NUOVI DOCUMENTI

Gowan Italia 1
Syngenta Italia 12

dall'ultimo login (18/10/2017)

AZIENDA AGRICOLA VALMORI

VIA DELLA FRUTTA
48018 FAENZA RA
P.IVA VLMIVN00X00Y000Z
Ruolo: **Utilizzatore**
Abilitazioni: non vende, da sottoscrizione

CAMBIA AZIENDA/RUOLO >

 Fornitori e prodotti —

I tuoi fornitori/prodotti

Contatta i tuoi fornitori

Ultimi aggiornamenti

 Impostazioni +

 Video +

DUAL GOLD
Reg. n. 10734 del 23/02/2001 

DYNALI
Reg. n. 15263 del 27/03/2013 

ELUMIS
Reg. n. 14765 del 18/10/2011  

ETRAVON PRO
Reg. n. 16194 del 09/12/2014 

FLARE GOLD COMBI PEPITE
Reg. n. 15317 del 23/01/2012  

FLARE GOLD MZ PEPITE
Reg. n. 13546 del 07/02/2007  

FLARE GOLD R WG
Reg. n. 15389 del 15/05/2012  

FOLIO GOLD 537,5 SC
Reg. n. 11653 del 16/04/2003  

FORCE
Reg. n. 8189 del 16/03/1993  

FORCE 20 CS
Reg. n. 11774 del 10/10/2005  

FORCE ULTRA
Reg. n. 13809 del 11/05/2016  

FUSILADE MAX
Reg. n. 11353 del 05/06/2002 

GARDOPRIM GOLD 



SDS OnDemand®

sistema distribuzione schede

Validità legale e sanzioni

Validità legale - 1



1. permette di fornire le schede di sicurezza, le etichette CLP e le comunicazioni obbligatorie predisposte dai RIMPP in modo tempestivo a tutta la filiera a valle (distributori e utilizzatori professionali);
2. permette di disporre di tali informazioni già al momento della prima fornitura della sostanza o della miscela attraverso lo smartphone, tablet o computer dell'acquirente;
3. permette al singolo datore di lavoro (sia che si tratti di distributore, sia che si tratti di utilizzatore professionale) di garantire ai lavoratori l'accesso ad ogni Scheda di Dati di Sicurezza, etichetta CLP aggiornate;
4. ne assicura il costante e tempestivo aggiornamento (quando il RIMPP cambia una SDS, una etichetta o una comunicazione obbligatoria questa è resa disponibile a tutti gli attori della catena di approvvigionamento in tempo reale);

Validità legale - 2



5. permette di far circolare nel sistema produttivo agroalimentare italiano solo sempre le ultime versioni più aggiornate delle SDS e delle etichette disponibili per ogni preparato o miscela;
6. l'intero sistema è gestito da un'azienda terza e fa sì che le schede di sicurezza fornite non transitino dal sito dell'azienda fornitrice (così come richiesto dalla normativa che non considera messa a disposizione la documentazione resa disponibile sul sito internet dell'azienda produttrice);
7. assicura la disponibilità del “riscontro di avvenuto ricevimento” in quanto tra le parti corresponsabili della fornitura:
 1. nel rapporto RIMPP/Distributore tutto è rigorosamente tracciato tramite PEC;
 2. nel rapporto Distributore/Utente finale in ogni DDT si fa riferimento alla “Dichiarazione di accettazione della trasmissione delle schede di sicurezza e degli altri documenti attraverso il sistema SDS OnDemand” sottoscritto tra utilizzatore professionale e distributore.



9 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Abbiamo inserito in questo capitolo a parte le norme del REACH, che prevedono sanzioni salatissime per la mancata trasmissione di informazioni “a valle” (tipico caso la consegna della scheda di sicurezza all’utente) e “a monte” (tipico caso la mancata trasmissione al fornitore di informazioni su effetti indesiderati dei prodotti sulla salute umana e sull’ambiente), ma anche per la mancata conservazione dei documenti riguardanti la sicurezza per il periodo richiesto di 10 anni.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 31, paragrafi 1 [fornitura scheda di sicurezza], 3, 8 e 9, del regolamento [REACH (1907/2006)] o ogni attore della catena di approvvigionamento [es. utilizzatore a valle, distributore] che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ...	Art. 10 c. 2 D.lgs. 14/07/2009, n° 133	da 10.000 a 60.000 €
Salvo che il fatto costituisca reato, l’attore della catena d’approvvigionamento di una sostanza o di un preparato [es. utilizzatore a valle, distributore] che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 34 del regolamento [REACH (1907/2006)] [comunicazione effetti indesiderati a monte della catena di approvvigionamento], e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ...	Art. 10 c. 7 D.lgs. 14/07/2009, n° 133	da 3.000 a 18.000 €
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo, l’utente a valle o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 1 del regolamento [REACH (1907/2006)] [conservazione della documentazione] , e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.	Art. 10 c. 9 D.lgs. 14/07/2009, n° 133	da 3.000 a 18.000 €
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste del presente decreto	D.lgs. 133/09 art. 19 c. 1	



9 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Abbiamo inserito in questo capitolo a parte le norme del REACH, che prevedono sanzioni salatissime per la mancata trasmissione di informazioni “a valle” (tipico caso la consegna della scheda di sicurezza all’utente) e “a monte” (tipico caso la mancata trasmissione al fornitore di informazioni su effetti indesiderati dei prodotti sulla salute umana e sull’ambiente), ma anche per la mancata conservazione dei documenti riguardanti la sicurezza per il periodo richiesto di 10 anni.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Se ot 3, gi all pe Se so obblighi di cui all'articolo 34 del regolamento [REACH (1907/2006)] [comunicazione effetti indesiderati a monte della catena di approvvigionamento], e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ...	Art. 10 c. 7 D.lgs. 14/07/2009, n° 133	da 3.000 a 18.000 €
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo, l'utente a valle o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento [REACH (1907/2006)] [conservazione della documentazione] , e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.	Art. 10 c. 9 D.lgs. 14/07/2009, n° 133	da 3.000 a 18.000 €
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste del presente decreto	D.lgs. 133/09 art. 19 c. 1	

da 3.000 a 18.000 €



SDS OnDemand®

sistema distribuzione schede

Chi controlla



Articolo 68

Monitoraggio e controlli

Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento. Completano e trasmettono

L'articolo 68 del Regolamento UE N.1107/2009 stabilisce che debbano essere effettuati controlli per la verifica del rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

In Italia ancor prima dell'entrata in vigore del regolamento era stato emanato l'"Accordo 8 aprile 2009 " dalla Conferenza Stato Regione e Province Autonome che costituiva il piano nazionale per tali controlli.

lelo e uso dei prodotti fitosanitari. Il regolamento contiene, inoltre, disposizioni relative alla raccolta d'informazioni e alla presentazione di relazioni su casi di sospetto avvelenamento.

Il Ministero della Salute
Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e nutrizione
(DGISAN) ,
autorità competente per l'applicazione del REG UE N.1107/2009

elabora i dati risultanti dai controlli di:

- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso le ASL;
- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (CCTS) attraverso i NAS;
- Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICTQRFPA) attraverso i loro uffici periferici;

e dai controlli analitici di: ARPA, IZS e laboratorio dell'Ispettorato

ed emana annualmente note di indirizzo con specifiche indicazioni che tengono conto degli esiti del controllo degli anni precedenti




Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7

Controllo ufficiale dell'immissione in commercio e dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari



Results of control measures
under art. 68 of Regulation (EC) 1107/2009

Risultati in Italia 2015

RIEPILOGO DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

1. CONTROLLI ALLE VENDITE	REGIONI/ PROVINCE	COMANDO CARABINIERI	ISPETTORATO	TOTALE
rivendite ispezionate 62%	3250	839	209	4298
Ispezioni	3440	856	211	4507
Infrazioni 8,2%	200	127	46	373
Prodotto non autorizzato	8	3	7	18
Rivendite non autorizzate	20	35	2	57
Inappropriate condizioni di stoccaggio	16	3	0	19
Inappropriate strutture	60	0	1	61
Rivenditore senza certificato professionale	8	9	1	18
Altro	82	76	2	160
Atro mancanza registri carico scarico	6	1	33	40



SDS OnDemand®

sistema distribuzione schede

Domande...



Come accedo a “SDS OnDemand”?



Come accedo a “SDS OnDemand”?



Per accedere al servizio, la tua PIVA deve essere inserita/accettata da almeno un fornitore.

Come aggiungo altri fornitori?

Le aziende fornitrici

Adama Italia
Agrimix
Agrowin Biosciences
Arysta Lifescience
BASF Italia
Bayer CropScience
Belchim Crop Protection Italia
CBC (Europe) :: Divisione Biogard
Certis Europe
Chemia
Chemia :: brand Nutriland
Cheminova Agro Italia

Compo Expert Italia
Dow AgroSciences Italia
Euro TSA
EuroChem Agro
Gowan Italia
Green Trade Fertilizzanti
Haifa Italia
Kollant
Kollant :: brand VerdeVivo
Koppert Italia
L.E.A.
Monsanto Agricoltura Italia

Nufarm Italia
Organazoto Fertilizzanti
Panfertil
Saptec Agro Italia
SBM Life Science :: Bayer Garden
Scam
Siapa
Sipcam Italia
Sumitomo Chemical Italia
Syngenta Italia
UPL Italia
Xeda Italia

Come aggiungo altri fornitori?

Per aggiungere altri fornitori, devi inoltrare la richiesta alle aziende aderenti.

Puoi selezionare le aziende desiderate in Fornitori e prodotti-> Richiedi fornitore

Adama It
Agrimix
Agrowin I
Arysta Lit
BASF Ital
Bayer Cro
Belchim C
CBC (Eur
Certis Eu
Chemia
Chemia ::
Chemino

orden



Come accedo a “SDS OnDemand Distributori”?



Come accedo a “SDS OnDemand Distributori”?

Per accedere al servizio, devi confermare di essere un distributore qualificando la PIVA con i dati richiesti.

Cosa vuol dire qualificare la PIVA?



#72473231



Cosa vuol dire qualificare la PIVA?


Qualificare la PIVA significa inserire i dati richiesti in Impostazioni-> Abilitazioni azienda.

Inserendo i dati dell'autorizzazione alla vendita della PIVA, il sistema consentirà l'accesso a SDS OnDemand Distributori (abilitate le sezioni: Operatori e Clienti).

Chi è il gestore?



Chi è il gestore?




**Il gestore è colui che ha qualificato
la PIVA e inserisce eventuali altri
operatori.**

Chi è l'operatore?



Chi è l'operatore?



**L'operatore è un collega del gestore
che può inserire nuovi clienti.**

Come inserire nuovi clienti?



Come inserire nuovi clienti?



In Clienti-> Nuovo cliente inserisco i dati richiesti.

Perchè posso scegliere fra tre tipologie di clienti?



Perchè posso scegliere fra tre tipologie di clienti?

Perchè le informazioni richieste per “Utilizzatore professionale”, “Utilizzatore non professionale” e “Distributore” sono diverse, così come le dichiarazioni che verranno generate dal sistema.

Utilizzando “SDS OnDemand Distributori”, devo consegnare comunque copia cartacea delle sds?



#103604758

Utilizzando “SDS OnDemand Distributori”, devo consegnare comunque copia cartacea delle sds?

No.

La consegna è necessaria solo se la persona che firma la dichiarazione non dispone di accesso immediato alla mail...

E se il cliente non ha immediato accesso alla mail...



Quando inserisco un nuovo cliente devo compilare tutti i campi?



Quando inserisco un nuovo cliente devo compilare tutti i campi?



**Per salvare è sufficiente compilare i
dati con l'asterisco.**

**Per attivare il servizio al cliente,
devono esserci tutti (almeno una mail).**



Quando inserisco un nuovo cliente ci sono due mail: posso inserirle uguali?



Quando inserisco un nuovo cliente ci sono due mail: posso inserirle uguali?

No, devono essere diverse (persona e azienda).

- se chi firma la dichiarazione dispone di accesso immediato alla mail, compilare la mail della persona (primo campo mail).**
- in caso contrario compilare la mail dell'azienda (secondo campo mail).**

Il servizio sarà attivato su tutte le mail inserite.

Se un cliente vuole fare accedere più persone... cosa devo fare?



Se un cliente vuole fare accedere più persone... cosa devo fare?

Puoi inserire i dati delle altre persone come “Nuovo cliente” collegato alla stessa Partita IVA dell’Utilizzatore finale.

In pratica per ogni Utilizzatore finale puoi inserire infinite persone (ognuna con la propria mail). Verrà comunque conteggiata come un solo Utilizzatore

Ho inserito i dati di un cliente e premuto “Salva e Attiva” : cosa fa il servizio?



#58937054



Ho inserito i dati di un cliente e premuto “Salva e Attiva” : cosa fa il servizio?

Il servizio invia una mail di attivazione e benvenuto agli indirizzi indicati nella dichiarazione.

Il cliente potrà accedere al servizio con username e password indicati nella mail semplicemente cliccando sul link presente nella mail.

Ho inserito i dati di un cliente e premuto “Salva e Attiva”: come procedo?



Ho inserito i dati di un cliente e premuto “Salva e Attiva”: come procedo?

Il servizio è già attivo ma è necessario formalizzare l'accordo fra le parti stampando e firmando la dichiarazione.

Entrambe le parti devono conservare copia firmata dal cliente.

In Clienti-> I tuoi clienti occorre cliccare “Firma”.

Quando il mio cliente accede a “SDS OnDemand Distributori” cosa vede?



Quando il mio cliente accede a “SDS OnDemand Distributori” cosa vede?



Il servizio mostra gli stessi fornitori, prodotti e documenti che vedi tu.

Il cliente che ho inserito è un rivenditore. Può a sua volta inserire i suoi clienti?



#90197073



**Il cliente che ho inserito è un rivenditore.
Può a sua volta inserire i suoi clienti?**

Sì.

**Il tuo cliente può qualificarsi.
Il sistema lo individuerà come
Utilizzatore qualificato (vende).
Verrà consentito l'accesso alle sezioni
dedicate: Operatori e Clienti.**

Posso importare i dati dei miei clienti direttamente dal mio gestionale?



Posso importare i dati dei miei clienti direttamente dal mio gestionale?

Sì.

**Stiamo definendo i tre tracciati record con cui effettuare l'importazione per “Utilizzatori professionali”, “Utilizzatori non professionali” e “Distributori”.
Ha un costo a parte...**



SDS OnDemand®

sistema distribuzione schede

Un regalo per voi...



Un pensiero per ognuno di voi...



- 1 - Autorizzazione alla vendita
- 2 - Abilitazione alla vendita
- 3 - Stoccaggio
- 4 - Registro di carico e scarico
- 5 - Dati di vendita
- 6 - Vendita a utilizzatore professionale
- 7 - Vendita a utilizzatore non professionale
- 8 - Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
- 9 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- 10 - C'è anche il penale!



3 - Stoccaggio

Lo stoccaggio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti trova attuazione nel D.lgs. 150/2012e nel Piano nazionale d'azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), decreto 22 gennaio 2014, che aggiungono ulteriori requisiti di sicurezza a quelli previsti dal D.P.R. n 290/2001 (con le sue sanzioni "simboliche") e dal D.lgs. 81/2008.

Il D.lgs. 81/08 testo "unico" sulla salute e sicurezza sul lavoro, prevede sanzioni amministrative e anche penale (arresto o ammenda) "depenalizzate" ai sensi del D.lgs. 758/94.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE AMMINISTRATIVA
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. [art.24 c.1 DPR290/01]	Art.17 della L.283/62	258 € Prevista dall'art.17 della L. 283/62
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, (e gli analoghi che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella nota circolare del Ministero della salute prot. n. 19953 del 15 maggio 2015), sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave. [art.24 c.2 DPR290/01] Tutti i prodotti fitosanitari, compresi i prodotti irritanti (e analoghi vedi sopra), non debbano essere liberamente accessibili all'acquirente, ma esclusivamente al rivenditore e al personale preposto alla vendita o altri soggetti espressamente autorizzati [Circolare Ministero della Salute prot. 23184 del 03/06/2016]	Art.17 della L.283/62	258 € Prevista dall'art.17 della L. 283/62 SANZIONI PENALI
Nella valutazione di cui all'articolo 28 (dei rischi), il datore di lavoro deve preliminarmente determinare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti [Art. 223 c.1 D.lgs. 81/08]. <i>(Attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa).</i>	Art. 262, co. 1, lett. a) D.lgs. 81/08	arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €
Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) ... b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; [Art. 225 c.1 D.lgs. 81/08]	Art. 262, co. 2, lett. a) D.lgs. 81/08	l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €
Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza. [Art. 163 c.1 D.lgs. 81/08]	Art. 165, co. 1, lett. a) D.lgs.81/08	arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €

Provvedimenti citati

 <p>8</p>	<p>REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.</p>	 <p>http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=55888&idLex=15932</p>
<p>9</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.</p>	 <p>http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=10002&idLex=18819</p>



Informazioni fornite da:

Dott.ssa Francesca Sormani

Tecnico della Prevenzione presso la U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL di Piacenza

Commenti di:

Roberto Stefani

Esperto di normativa di AgroNotizie

SDS... acronimo di?

Scheda **D**i **S**icurezza

Sistema **D**istribuzione **S**chede

Servizio per Distributori Svegli



Grazie per l'attenzione.

IMAGE LINE®

INTERNET • COMUNICAZIONE • AGRICOLTURA

Via G. Marucci, 24 - 48018 Faenza (RA) - Italy

Tel +39 0546 680688 - Fax +39 0546 26044 - www.imageline.it - info@imageline.it

C.F./P.I. 01070780398 © Marchi registrati: Image Line Srl dal 1990.